



ComunedìBorgonovoValTidone

(Provincia di Piacenza)

REGOLAMENTO
per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche
e per l'applicazione del relativo canone

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.10 del 04 febbraio 2019

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 del 07.02.2019

INDICE

TITOLO I

5

DISPOSIZIONI GENERALI

5

ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

5

ART. 2 – DEFINIZIONI

5

ART. 3 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

5

ART. 4 – SOGGETTI OBBLIGATI

6

TITOLO II

6

OCCUPAZIONI

6

ART. 5 – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

6

TITOLO III

.6

CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI

.6

ART. 6 – OCCUPAZIONI CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

..6

ART. 7 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

..7

ART. 8 – OCCUPAZIONI DI EMERGENZA

..7

ART. 9 – OCCUPAZIONI CON PASSI CARRABILI

..7

TITOLO IV

.8

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

.8

ART. 10 –RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

.8

ART. 11–SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

.8

ART. 12–ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

.9

ART. 13–CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

.9

ART. 14–TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

10

ART. 15–RINNOVO DELLA CONCESSIONE E RINUNCIA ALL'OCCUPAZIONE

10

ART. 16 –OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

10

ART. 17–MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

11

ART. 18–DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

11

ART. 19–ULTERIORI EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

12

ART. 20–OCCUPAZIONI ABUSIVE

12

TITOLO V

13

CANONE DI CONCESSIONE

13

ART. 21–OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

13

ART. 22–CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

13

ART. 23–CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

13

ART. 24–MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

13

ART. 25–DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI BASE

15

ART. 26–DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER SPECIFICHE ATTIVITA'

15

ART. 27–DETERMINAZIONE DEL CANONE

17

ART. 28–SOGGETTO PASSIVO

17

TITOLO VI

17

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

17

ART.29–AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

18

TITOLO VII

19

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

19

ART. 30–TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

19

ART. 31–PENALITÀ, INDENNITÀ, SANZIONI

19

ART. 32–DIFFIDA AD ADEMPIERE / INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

20

ART. 33–RISCOSSIONE COATTIVA

20

ART. 34–RATEIZZAZIONE

20

ART. 35–RIMBORSI

20

ART. 36–AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

20

ART. 37–CONTENZIOSO

21

TITOLO VIII

.....
21

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
.....

21

ART. 38—DISPOSIZIONI FINALI
.....

21

ART. 39—DISPOSIZIONI TRANSITORIE
.....

21

ART. 40—PUBBLICITÀ
.....

21

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato secondo le norme e i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del relativo canone nell'ambito del territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire la corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche tenendo conto del beneficio che il soggetto occupante trae da tale utilizzazione e del disagio che essa arreca alla collettività.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere:
 - a) per “occupazione” e “occupare”, la disponibilità o l'utilizzo, anche di fatto, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di suolo o di spazi pubblici, così come di seguito definiti;
 - b) per “suolo” o “spazio pubblico”, le aree e le strade comunali, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, i relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, comprese le aree mercatali, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - c) per “concessione” all'occupazione di suolo pubblico si intende il provvedimento con il quale il Comune sottrae un bene pubblico all'uso comune e lo mette a disposizione del soggetto richiedente;
 - d) per “concessionario”, il titolare della suddetta concessione;
 - e) per “canone”, il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune per l'occupazione temporanea o permanente di spazi e aree pubbliche;
 - f) per “indennità”, la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, in base all'art. 63, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 3 – Funzionario Responsabile

1. E' Funzionario Responsabile della gestione del canone il Funzionario designato in tal senso dal Comune.
2. Il Funzionario Responsabile svolge le seguenti funzioni e attività:
 - a) riceve dal Servizio comunale competente di cui all'art 11 del presente regolamento copia dell'atto di concessione ;
 - b) cura tutte le attività utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva;
 - c) applica le eventuali sanzioni;

- d) compie ogni altra attività rilevante, comunque disposta dalla legge o dai regolamenti, in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva competenza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Art. 4 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua un'occupazione abusiva, di cui all'art. 20 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale competente.

TITOLO II OCCUPAZIONI

Art. 5 – Tipologia di occupazioni

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento;

Alle occupazioni di aree pubbliche con attività commerciali si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa.

Le occupazioni di spazi e di aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono **permanenti** le occupazioni aventi durata non inferiore all'anno o per le quali non è indicato espressamente un termine di scadenza, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti od opere visibili. Le occupazioni permanenti hanno una durata massima di 29 anni.

Le occupazioni permanenti si distinguono in:

- a) occupazioni di durata indefinita, costituite a seguito del rilascio della concessione iniziale, che non richiedono il rinnovo annuale (ne sono esempi i passi carrai, le bocche di lupo, le intercapedini);
- b) occupazioni di durata definita, che necessitano del rinnovo della concessione alla scadenza mediante rilascio di nuovo atto di concessione (ne sono esempi i chioschi, i distributori di carburante, ecc.).
3. Sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore ad un anno, anche se ricorrenti, comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti od opere visibili.

Le occupazioni temporanee sono **ricorrenti** quando le relative autorizzazioni sono rilasciate per periodi definiti con carattere di ripetitività, anche stagionale, salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di modificarle o revocarle per motivi di interesse pubblico.

TITOLO III CASI PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

Art. 6 – Occupazioni con condutture, cavi e impianti in genere

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (art. 46 D.Lgs. 507 del 15/11/1997), il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione, ecc.).

Art. 7 – Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di servizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà in tal caso una occupazione avente una larghezza di m. 2,50 e una lunghezza di m. 12,00.
3. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei. La mancata rimozione degli stessi entro i termini indicati dall'Amministrazione comunale comporta l'applicazione delle tariffe previste per le occupazioni generiche di sottosuolo, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento.

Art. 8 – Occupazioni di emergenza

1. E' consentita l'occupazione prima dell'ottenimento della relativa concessione solo per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Servizio comunale competente. Entro 48 ore dall'avvenuta occupazione l'interessato deve presentare la domanda di cui all'art. 10, precisando le situazioni d'urgenza o la necessità di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentivano indugi. Il Servizio comunale competente, previo accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, provvederà a rilasciare la relativa concessione in sanatoria, ovvero ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo d'immediata liberazione dell'area.

Art. 9 – Occupazioni con passi carrabili

1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra o altri materiali oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede o comunque da modifica del piano stradale. Il passo carrabile è individuato a mezzo dell'apposito segnale previsto dal D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
2. Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure a un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna modifica dell'area pubblica antistante.

TITOLO IV

IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 10 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 2 deve presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgonovo Val Tidone, che rilascia ricevuta.
2. La domanda va redatta in carta legale e deve contenere, a pena di improcedibilità della stessa:
 - a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza, del domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) se il richiedente è diverso da quelli indicati alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità del Legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie od estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, il tipo di attività che s'intende svolgere ed i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e l'eventuale periodicità dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere tutte le eventuali congrue spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento;
 - h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore anche di fatto.
3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, fra cui la planimetria dell'area che s'intende occupare da cui si evinca l'esatta ubicazione dell'occupazione con particolare riferimento alla sezione della sede stradale, con evidenziate le misure della carreggiata, del marciapiede e/o delle banchine stradali nonché le misure dell'occupazione. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

In deroga a quanto sopra, al Servizio competente ad istruire la pratica, può essere presentato un disegno illustrativo dello stato di fatto nei casi in cui il medesimo sia sufficiente ad individuare esattamente l'area oggetto di occupazione.
4. Qualora le richieste di occupazione di suolo pubblico comunale riguardino anche parziali attraversamenti di strade provinciali o statali, il richiedente, ove ottenga la concessione comunale, deve munirsi anche delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente competente prima di dar corso all'occupazione medesima.
5. La concessione non è richiesta, salvo l'obbligo di comunicazione al Servizio comunale competente, per occupazioni che non provochino grave intralcio al traffico, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore ad ore 6, qualora le stesse riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o simili, effettuate con attrezzature idonee, ovvero operazioni di trasloco o di manutenzione del verde.

Art. 11 – Servizio comunale competente

1. Per l'istruttoria, la definizione delle istanze e il rilascio dei provvedimenti di concessione relativi alle occupazioni di cui al presente Regolamento provvedono rispettivamente:
 - a) il Settore I – Affari Generali e Istituzionali, Servizio Attività Economiche, per le occupazioni relative al mercato settimanale, alla Fiera dell'Angelo, alla vendite in particolari periodi dell'anno (Natale, Carnevale, commemorazione Defunti, ecc.) e, in generale, alle attività commerciali;
 - b) il Settore I – Affari Generali e Istituzionali, Servizio Sport e Tempo Libero, per le occupazioni relative agli eventi sociali, politici, istituzionali, culturali e di spettacolo nonché per la collocazione di festoni, luminarie, drappi decorativi e simili arredi ornamentali;

- c) il Settore III – Politiche del territorio, Servizio Lavori Pubblici – Servizio Urbanistica Edilizia Privata, per le occupazioni finalizzate alla messa in opera di servizi pubblici quali acquedotti, gasdotti, reti telefoniche, reti elettriche e simili; per le occupazioni effettuate con palizzate, ponteggi, steccati e simili necessari per lo svolgimento dei lavori di costruzione, manutenzione, restauro, riparazioni, nonché per l’apertura di scavi stradali e, in generale, per le occupazioni finalizzate alla esecuzione di lavori edilizi;
 - d) il Settore Polizia Locale, per i passi carrabili;
 - e) il Settore II- Economico-Finanziario, Servizio Tributi, per tutti gli altri tipi di occupazione.
2. I Servizi comunali sopra indicati trasmettono copia delle autorizzazioni/concessioni rilasciate al Corpo di Polizia Locale e, nel caso di affidamento del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, alla società concessionaria, al fine di consentire le attività e i controlli di competenza.

Art. 12 – Istruttoria della richiesta

1. Il Servizio comunale competente intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze connesse alla circolazione, all’igiene e alla sicurezza pubblica, nonché all’estetica e al decoro ambientale. A tal fine, provvede ad acquisire i pareri degli altri Servizi comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti per materia.
2. Il Servizio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell’amministrazione o di altri enti pubblici.
3. In caso di più domande aventi ad oggetto la medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono criterio di priorità la data di presentazione della domanda nonché la maggiore rispondenza all’interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area con attività dello spettacolo viaggiante, se non diversamente disposto, costituisce criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive precedentemente registrate su tale area dai richiedenti.
4. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il Servizio comunale competente provvede entro i termini stabiliti ai sensi della L. 241/1990 (“Legge sul procedimento amministrativo”).
5. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della L. 241/1990;
6. Per la conclusione del procedimento, i termini decorrono dalla data di presentazione della domanda all’Ufficio Protocollo del Comune e, se trasmessa a mezzo di servizio postale, dalla data del timbro di arrivo all’Ufficio Protocollo.

Art. 13 – Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell’istruttoria, il Responsabile del Servizio comunale competente di cui all’art. 11 del presente regolamento rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L’atto di concessione costituisce titolo che legittima l’occupazione dell’area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le specifiche finalità per le quali è concesso l’utilizzo dello spazio pubblico e le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è eventualmente subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la eventuale periodicità dell’occupazione;
 - d) il criterio di determinazione del canone, l’importo complessivamente dovuto e le modalità di pagamento;
 - e) eventuali prescrizioni particolari per la realizzazione dell’occupazione;
 - f) espressa riserva che l’Amministrazione comunale non assume responsabilità per violazioni di diritti di terzi a seguito dell’occupazione;
 - g) presa d’atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni previsti dal presente Regolamento.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. L'atto di rilascio della concessione avviene mediante il ritiro presso il Servizio comunale competente.
5. Il Servizio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di un apposito registro, anche con modalità informatiche, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Servizio competente, entro la data di rilascio della concessione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale costituito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale.
 Il deposito cauzionale può essere costituito anche con fideiussione bancaria od assicurativa, qualora:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area, con conseguente obbligo del ripristino dell'area medesima nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al bene pubblico;
 - c) particolari motivi o circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
 L'ammontare della cauzione è stabilito dal Servizio comunale competente in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione del bene, ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
 Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi e sono effettuati mediante nulla osta del Responsabile del Servizio comunale competente.
 La restituzione del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia vengono effettuati nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di completamento delle suddette verifiche tecniche.
7. Il periodo di validità delle concessioni o autorizzazioni è stabilito dal Responsabile del Servizio comunale competente tenuto conto della domanda ed in ragione del tipo di occupazione.
8. Le concessioni pluriennali sono rilasciate per la durata massima di 29 anni.
9. Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei terzi.

Art. 14 – Titolarità della concessione

1. La concessione è personale e non cedibile. Non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve presentare preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, adotta un nuovo atto di concessione.

Art. 15 – Rinnovo della concessione e rinuncia all'occupazione di spazio pubblico

1. I provvedimenti di concessione ad occupare spazi pubblici sono rinnovabili alla scadenza, previo inoltrato di motivata richiesta al Servizio comunale competente.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare al Servizio competente domanda di proroga, indicando la durata e motivando la necessità sopravvenuta per la quale viene chiesta la proroga, nonché gli estremi della concessione originaria.
4. Il concessionario, qualora intenda rinunciare all'occupazione permanente di spazio pubblico, deve darne comunicazione nel termine di cui al precedente comma 2.

Art. 16 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Il concessionario risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione.
3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di esibire, a richiesta degli addetti comunali e/o in caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, ai funzionari della società concessionaria, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo nelle sue condizioni originarie, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 13, comma 6, del presente regolamento;
4. Nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario è tenuto ad osservare le norme tecniche previste in materia da leggi e regolamenti.

Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico della concessione

1. Il Responsabile del Servizio comunale competente al rilascio della concessione, con atto motivato preceduto dalla comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, anche se privo del termine espresso di scadenza, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o nel caso di mutamento della situazione di fatto ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. L'adozione dei provvedimenti di cui sopra non comporta la corresponsione, da parte del Comune, di alcun indennizzo a favore del concessionario.
3. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
6. All'istruttoria per la restituzione provvede il medesimo Responsabile del Servizio comunale che ha revocato la concessione.

Nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, il suddetto Responsabile provvederà a trasmetterne copia del provvedimento di restituzione alla società concessionaria ai fini del rimborso.

7. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle occupazioni, sarà notificato agli interessati con l'indicazione del relativo termine di osservanza.

Art. 18 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a) la violazione, da parte del concessionario, anche per il tramite di suoi collaboratori o dipendenti, di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - b) l'uso improprio del diritto di concessione o il suo esercizio secondo modalità diverse rispetto a quelle per le quali è stata rilasciata la concessione;
 - c) il mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti, salvi i casi particolari di cui al successivo art. 19;
 - d) la violazione delle norme relative alla titolarità della concessione.
2. La decadenza determinata dalle cause di cui al comma 1 non comporta la restituzione, neppure parziale, del canone versato, né esonera il concessionario dal pagamento del canone eventualmente ancora dovuto.
3. Sono cause ulteriori di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio comunale competente al rilascio della concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 19 – Ulteriori effetti del mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone di occupazione comporta l'esclusione del soggetto moroso dalla partecipazione a Fiere (compresa la Fiera di Pasqua) e mercati ordinari e straordinari organizzati sul territorio comunale sino alla regolarizzazione di quanto dovuto.
2. Il mancato pagamento del canone di occupazione relativo alle autorizzazioni o concessioni per il mercato settimanale del lunedì comporta:
 - a) la sospensione della concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno sei mesi;
 - b) la decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento del canone da almeno un anno solare.

Art. 20 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione comunale sono considerate abusive.
Sono considerate altresì abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione ovvero le occupazioni che si protraggono oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione stessa.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva è effettuato mediante verbale redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale o, nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata.
3. Ai fini della applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee.
Per le occupazioni **permanenti**, qualora dal verbale di accertamento non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione, salvo presentazione di documentazione che comprovi l'effettiva data di decorrenza della violazione.
Per le occupazioni **temporanee**, la violazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 63, comma 5, lettera g, del D.Lgs. 446/1997, salvo presentazione di documentazione che comprovi l'effettiva data di decorrenza della violazione.
4. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuato mediante il verbale di cui al comma 2 del presente articolo, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate maggiorato del 50%, come previsto dall'art. 30 del presente regolamento;
 - b) le sanzioni stabilite dall'art. 30 del presente regolamento.
5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune ordina al trasgressore la rimozione dei materiali e dei mezzi di occupazione assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito delle relative spese al trasgressore. In tal caso il Comune non risponde degli eventuali danni causati ai materiali e ai mezzi di occupazione durante la rimozione.

TITOLO V

CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21– Oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Borgonovo Val Tidone, comprese le aree destinate ai mercati, nonché quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di Legge, sono assoggettate al pagamento di un canone di concessione determinato secondo i criteri e nelle misure di cui ai successivi articoli.
2. I canoni in argomento sono dovuti anche per le occupazioni abusive di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 22– Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. In particolare, il canone è determinato in base alla classificazione in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici sui quali insiste l'occupazione, secondo quanto disposto dal successivo art. 23, ed è commisurato:
 - a) alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari;
 - b) alla durata dell'occupazione, così come indicata nell'atto di concessione, espressa in giorni nel caso di occupazione temporanea ovvero in anni solari nel caso di occupazione permanente;
 - c) al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività dall'occupazione stessa e al tipo di attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.

Art. 23– Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come da allegato "A".
2. A ciascuna delle suddette categorie è associato il seguente coefficiente moltiplicatore:
 - a) Categoria I: Tutte le vie facenti parte del capoluogo di Borgonovo Val Tidone - coefficiente 1,0
 - b) Categoria II: Tutto il restante territorio comunale (loc. varie, frazioni, ecc.) - coefficiente 0,80

Art. 24 - Misurazione dell'area occupata

1. La misura dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
2. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio sulla quale insistono una o più occupazioni oggetto di concessione. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
4. Nel caso in cui dal calcolo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 risulti una misura complessiva delle occupazioni pari o superiore al mezzo metro quadrato o lineare si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo se esse hanno lo stesso coefficiente moltiplicatore per attività economiche di cui al successivo art. 26;
5. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura della superficie occupata è determinata come segue:

A	PASSO CARRABILE Ai fini della determinazione del canone, la misura del passo carrabile è espressa in mq ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per
---	---

	la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
B	<p>ACCESSO A RASO</p> <p>La misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla lettera A)</p>
C	<p>OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO O DI SOTTOSUOLO</p> <p>La misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.</p>
D	<p>AREE ATTREZZATE CON TAVOLI, SEDIE E SIMILI</p> <p>La misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di concessione, indipendentemente dal numero di tavoli, sedie e simili.</p>
E	<p>AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO (TAXI)</p> <p>Per le occupazioni permanenti con vetture adibite a trasporto pubblico (taxi) di aree pubbliche a ciò destinate dal Comune, ai fini della determinazione del canone, la misura è determinata dalla somma delle superfici delle singole aree di sosta autorizzate.</p>
F	<p>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</p> <p>La superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area d'esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei.</p>
G	<p>AREE MERCATALI</p> <p>Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto vendita assegnato.</p>
H	<p>PARCHEGGI</p> <p>La tariffa dovuta è commisurata alla effettiva superficie occupata dalle autovetture, con esclusione degli spazi di manovra e di passaggio tra auto, convenzionalmente fissati nella misura del 50% della superficie concessa.</p>
I	<p>OCCUPAZIONI ECCEDENTI I 1.000 MQ</p> <p>Le superfici eccedenti i 1.000 mq relative ad occupazioni, sia permanenti che temporanee, che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10%.</p>
L	<p>OCCUPAZIONI INERENTI ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE</p> <p>a) Attrazioni:</p> <p>La superficie occupata da strutture relative a spettacoli viaggianti è calcolata in ragione del 50% per occupazioni fino a 100 mq ed in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1.000 mq e in ragione del 10% per la parte eccedente delle occupazioni oltre i 1.000 mq.</p> <p>b) Caravan:</p> <p>Per occupazioni di aree complessivamente pari a 500 mq e oltre, la superficie è calcolata come per le Attrazioni di cui alla precedente lettera a).</p>

Art. 25 – Determinazione della tariffa di base

1. Per le occupazioni **temporanee** di suolo e spazi pubblici, la misura della tariffa a giorno, per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni **permanent**i di suolo e spazi pubblici, la misura della tariffa annua per metro quadrato o lineare è determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le tariffe di cui al presente articolo sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 26 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del canone, alla tariffa di cui al precedente art. 25 sono applicati i coefficienti moltiplicatori per specifiche attività economiche esercitate dal concessionario. Tali coefficienti sono determinati nella misura minima e massima come di seguito indicato:

a. Occupazioni permanenti

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente di attività economica (Minimo)	Coefficiente di attività economica (Massimo)
Occupazioni permanenti generiche	1	1
Occupazioni con autoveicoli adibiti a trasporto pubblico e autonoleggio con conducente	1	1
Passi carrabili	0,2	1
Occupazioni con chioschi-edicole	1	1,8
Occupazioni per esposizioni di merci fuori dagli esercizi di vendita	0,5	1,5
Occupazioni esterne ai pubblici (paravento, dehor, gazebo, pergolati)	1	1,8
Occupazioni con tende fisse retrattili aggettanti direttamente al suolo	0,2	1

b. Occupazioni temporanee

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	Coefficiente di attività economica (Minimo)	Coefficiente di attività economica (Massimo)
A) Fiera dell'Angelo (*)		
Ambulanti (compresi abbonati al mercato)	1	1,5
Espositori di attrezzatura agricola:		
a) per superfici occupate fino a 50 mq	1	1,8
b) per superfici occupate da 51 a 100 mq (per la sola superficie eccedente i 50 mq)	0,2	1
c) Per superfici occupate superiori a 100 mq (per la sola superficie eccedente i 100 mq)	0,05	0,5
Espositori diversi	1	1,8
Giostrre	0,1	0,8
Caravan, case viaggianti, cariaggi:		
a) per occupazioni non superiori alla durata della Fiera + ulteriori 10 giorni	0,05	0,10
b) per occupazioni eccedenti la durata di cui al punto a) (per la sola eccedenza)	1	1,47

Espositori della rassegna eno-gastronomica all'interno delle mura del fossato	0,1	0,8
(*) coefficiente da applicare nei giorni di allestimento, montaggio e smontaggio	0,01	0,1
B) Altre Fiere		
Ambulanti (compresi abbonati al mercato)	0,5	1
Espositori di attrezzatura agricola	1	1,8
Espositori diversi	1	1,8
Giostre	0,1	0,8
Caravan, case viaggianti, cariaggi	0,1	0,8
C) Mercato		
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che effettuano vendita diretta <u>con abbonamento annuo</u> (esclusa Fiera dell'Angelo)	0,01	0,1
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che effettuano vendita diretta <u>senza abbonamento annuo</u> (esclusa Fiera dell'Angelo)	0,05	0,2
Espositori di attrezzature agricole, autoveicoli e motoveicoli (esclusa Fiera dell'Angelo)	0,1	0,8
D) Categorie specifiche		
Giostre (esclusa la partecipazione a fiere)	0,1	0,8
Lavori edilizi:		
- fino a 30 giorni	0,01	0,5
- da 31 a 60 giorni	0,01	0,4
- da 61 a 90 giorni	0,01	0,3
- da 91 a 180 giorni	0,01	0,2
- oltre 181 giorni	0,01	0,1
Manifestazioni politiche, culturali e sportive	0,1	0,8
Occupazioni per attività commerciali:		
- fino a 90 giorni	0,1	0,8
- da 90 giorni e oltre	0,05	0,5
Occupazione del suolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti	0,1	0,8

di erogazione di pubblici servizi come previsto dal D. Lgs. 446/1997		
--	--	--

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività è determinata con deliberazione della Giunta Comunale in una misura compresa tra i valori minimi e massimi di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. I coefficienti di cui al comma 2 del presente articolo sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio. Qualora tale deliberazione non sia adottata entro il suddetto termine sono prorogati i coefficienti in vigore.

Art. 27 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 25) per i coefficienti moltiplicatori relativi alla classificazione delle strade (art. 23) e alla classificazione per specifiche attività (art. 26) per la misura dell'occupazione (art. 24).
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 25) per i coefficienti moltiplicatori relativi alla classificazione delle strade (art. 23) e alla classificazione per specifiche attività (art. 26) per la misura dell'occupazione (art. 24), per il numero di giorni dell'occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Qualora lo stesso provvedimento di concessione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui al presente articolo e il canone complessivamente dovuto è pari alla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione e di altra spesa derivante dall'occupazione dello spazio pubblico.

Art. 28 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o suo rappresentante. In caso di occupazione di fatto si applicano le disposizioni dell'art. 20 del presente regolamento.

TITOLO VI

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 29 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a. le occupazioni direttamente realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo. Fanno eccezione le tipologie di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
 - b. le occupazioni realizzate dagli enti del terzo settore, ai sensi del combinato disposto degli artt.7 e 70 c.1 del D.Lgs del 03/07/2017 n.117, rientranti nell'ambito di manifestazioni volte a valorizzare e promuovere le tipicità del territorio dal punto di vista culturale, turistico e sportivo, promosse dall'Amministrazione Comunale, ovvero proposte dai suddetti enti e svolte in collaborazione e/o con il patrocinio dell'Ente;

- c. le occupazioni per commercio ambulante itinerante per la sosta fino a 60 minuti e comunque le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora, determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci;
- d. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose purché riguardino le festività o ricorrenze medesime;
- e. le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- f. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- g. le occupazioni di emergenza di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- h. le occupazioni di aree cimiteriali;
- i. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- j. le occupazioni, permanenti e temporanee, effettuate con balconi, bow-windows, verande e similari;
- k. le occupazioni effettuate con bocche di lupo, porta biciclette e attraversamenti sotterranei con tubi ad uso irriguo;
- l. le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- m. le occupazioni effettuate da privati con opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- n. le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi;
- o. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
- q. le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto di appalto e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico.
- r. le occupazioni non superiori a 10 mq effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e organizzazioni sindacali;
- s. le occupazioni di spazi con insegne pubblicitarie;
- t. le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinematografiche, audiovisuali e multimediali che scelgono Borgonovo Val Tidone come set, purché rilevanti per la promozione e valorizzazione del territorio comunale;
- u. le occupazioni temporanee effettuate da artisti riguardanti installazioni di opere d'ingegno/arte da loro prodotte, purché le installazioni stesse non siano finalizzate alla vendita delle opere, ma alla promozione dell'arte, dell'artista, della cultura ed all'abbellimento del territorio. La Giunta, in autonomia, si riserva di valutare il rispetto del pubblico decoro e del buongusto, in maniera preventiva.
- v. le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o somministrazione di beni e servizi ai sensi del D.Lgs.n.114 del 31 marzo 1998, purché senza scopo di lucro e di durata non superiore a 48 ore;
- w. le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

TITOLO VII

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 30 – Termini e modalità di pagamento

1. Nel caso di occupazioni **temporanee** il canone relativo deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le occupazioni permanenti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di occupazioni **permanenti** il versamento del canone è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone. Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
3. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "Comune di Borgonovo Val Tidone - Versamento Cosap (temporanea o permanente)", con indicazione della specifica causale (es. Fiera dell' Angelo); Il versamento è effettuato con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore. E' ammesso il versamento con sistema.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia inferiore a euro 5,00.

Art. 31 – Penalità, indennità, sanzioni

1. Le sotto-indicate violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando le seguenti penali, indennità e sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. per l'omesso o parziale versamento del canone si applica una **penalità** pari al 20% del canone omesso mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 10% in caso di ritardo fino a 14 giorni e al 30% in caso di ritardo uguale o superiore a 15 giorni;
 - b. per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, così come definite dall'art. 20 del presente regolamento, si applica un'**indennità** pari al canone dovuto maggiorato del 50%
 - c. per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee, così come definite dall'art. 20 del presente regolamento, si applica una **sanzione** amministrativa pecuniaria di importo pari al 150 per cento dell'indennità di cui alla precedente lettera b) fermo restando quanto previsto dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
2. La sanzione di cui al comma precedente è ridotta a 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
3. Nel caso in cui le violazioni costituiscano anche trasgressioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, il contravventore dovrà corrispondere, oltre all'ammontare del canone, le sanzioni previste dal Codice della Strada.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
5. Per ragioni di economicità non si provvederà ad effettuare procedure di recupero per importi pari o inferiori a € 5,00.

Art. 32 – Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. Il Servizio comunale competente effettua le opportune verifiche e, nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, notifica al titolare del provvedimento di concessione oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata apposita

- diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione per il pagamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità, indennità e sanzioni.
2. Decorso infruttuosamente tale termine si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal successivo art. 33.
 3. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Art. 33 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia vale a dire:
 - a. secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 46 del 26.02.1999 e s.m.e.i.;
 - b. mediante ingiunzione fiscale prevista dal Regio Decreto del 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 34 – Rateizzazione

1. In caso di occupazione permanente, qualora l'importo dovuto sia superiore a € 1.000,00 è possibile, mediante presentazione di apposita istanza, corrispondere il canone in quattro rate di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, il pagamento della prima rata deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione mentre le successive rate saranno versate alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La rateizzazione del versamento o ritardato pagamento del canone comporta l'applicazione degli interessi legali.

Art. 35 – Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Servizio comunale competente di cui all'articolo 11. La richiesta di rimborso deve comunque essere presentata entro 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Art. 36 – Affidamento in concessione del servizio

1. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale può affidare in concessione totale o parziale il servizio di gestione del canone secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 37 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 109 del 20/12/2001, e sono disapplicate tutte le norme regolamentari contenute in altri atti, in contrasto o incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento, che dovranno comunque essere successivamente adeguate.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
4. L'introduzione o l'aggiornamento di norme comunitarie, nazionali, regionali o statutarie incompatibili col presente regolamento si intendono automaticamente recepite, in attesa dell'adeguamento delle disposizione dello stesso.
5. In caso di mancata adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe di cui all'art. 25 del presente regolamento e dei coefficienti di cui all'art. 26, le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per attività economiche relative al canone si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 39 – Disposizioni transitorie

1. Le autorizzazioni e concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non contrastino con le norme ivi contenute si intendono prorogate fino alla loro naturale scadenza, salvo in disdetta da parte del titolare della concessione .

Art. 40 – Pubblicità

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici comunali;
2. Copia del presente regolamento sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Borgonovo, sezione "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali".